

31 Gennaio 2025

## La consultazione Consob del 27 gennaio 2025: le novità al Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. Le principali modifiche proposte mediante la consultazione – 2.1 Le modifiche al Regolamento: il Sub-procedimento – 2.1.1. Presentazione, ricevibilità e istruttoria della proposta di impegni – 2.1.2. Fase decisoria ed eventuale riapertura del procedimento sanzionatorio – 2.2. Le modifiche al Regolamento: la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

### 1. Premessa

In data 27 gennaio 2025, la Consob (la “**Consob**” o l’“**Autorità**”) ha avviato una consultazione con il mercato – che si concluderà il 26 febbraio p.v. – sulle proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio (il “**Regolamento**”), al fine di attuare la disciplina degli impegni, prevista dall’art. 196-ter TUF, a seguito delle novità introdotte dalla c.d. Legge Capitali.

In particolare, la presentazione di una proposta di impegni da parte dell’entità cui sono stati contestati gli addebiti comporterebbe un *iter* procedimentale eventuale ed alternativo (il “**Sub-procedimento**”) rispetto al procedimento sanzionatorio *standard* di accertamento degli illeciti.

La normativa primaria ha conferito delega all’Autorità per adottare le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione di tali impegni. In attuazione di tale delega, la Consob ha quindi proposto di aggiungere al Regolamento il nuovo Capo II-BIS, denominato “Impegni”, che sarà applicabile ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento medesimo.

Con l’occasione, l’Autorità ha anche proposto interventi di modifica al Regolamento funzionali a fornire chiarimenti e miglioramenti in termini di efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa nel suo complesso. Inoltre, sono state individuate ulteriori misure relativamente alla tutela dei dati personali dei soggetti sanzionati in relazione alla pubblicazione dei provvedimenti afflittivi.

La presente *newsletter* intende dunque soffermarsi sulle novità più rilevanti che la Consob ha suggerito di apportare al Regolamento.

### 2. Le principali modifiche proposte mediante la consultazione

#### 2.1. Le modifiche al Regolamento: il Sub-procedimento

Come anticipato, l’introduzione dell’istituto degli impegni consente che il procedimento sanzionatorio Consob, in relazione a qualsiasi tipologia di violazione amministrativa di competenza dell’Autorità, venga anticipatamente definito senza che si giunga all’irrogazione delle sanzioni, al fine di ridurre i tempi dei relativi procedimenti, le occasioni di contenzioso e preservare, in parallelo, l’efficace attuazione delle regole poste a tutela dei mercati. L’intervento regolamentare definisce le modalità e le tempistiche di svolgimento delle singole fasi in cui si articola il Sub-procedimento. Al riguardo, si riporta di seguito una sintetica disamina delle relative fasi, che includono la presentazione, la ricevibilità e l’istruttoria della proposta di impegni, la decisione, nonché l’eventuale riapertura del procedimento sanzionatorio.

### **2.1.1. Presentazione, ricevibilità e istruttoria della proposta di impegni**

Il presupposto necessario per l'avvio del Sub-procedimento è l'iniziativa di parte, non potendo essere attivato d'ufficio dalla Consob. Il termine perentorio per la presentazione della proposta alla Consob (Servizio Sanzioni Amministrative) è di 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Prima di effettuare la valutazione di ricevibilità, la Consob può chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni in merito alla proposta.

L'Autorità ritiene la proposta irricevibile se (i) è stata trasmessa oltre il termine perentorio; ovvero (ii) il proponente non fornisce tempestivo riscontro alle richieste di chiarimento o la proposta risulti manifestamente generica, irrealizzabile o insuscettibile di concreta e tempestiva attuazione o, ancora, le misure proposte consistano in forme di ristoro economico dei soggetti lesi che non risultino realizzabili in considerazione della capacità finanziaria del responsabile della violazione.

Laddove, invece, l'analisi di ricevibilità si concluda con esito positivo, l'Autorità avvia la fase istruttoria e produce una relazione motivata recante valutazioni conclusive sulla proposta di impegni. Contestualmente, la relazione motivata, previa eventuale traduzione in lingua straniera, è trasmessa al proponente, il quale, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, può presentare le proprie osservazioni scritte in merito alla stessa.

Inoltre, l'Autorità, ove ritenuto opportuno, può avviare una consultazione sul proprio sito internet, per un periodo non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire le osservazioni degli operatori di settore e dei terzi interessati in merito alla proposta di impegni.

### **2.1.2. Fase decisoria ed eventuale riapertura del procedimento sanzionatorio**

Una volta esaminata nel merito la proposta di impegni, l'Autorità può alternativamente: (i) disporre l'approvazione, che rende gli impegni obbligatori e chiude il procedimento sanzionatorio; ovvero (ii) rigettare la proposta, con il conseguente riavvio del procedimento sanzionatorio.

Il provvedimento finale della Consob è trasmesso al proponente e, in caso di approvazione, è pubblicato sul sito internet della Consob unitamente agli impegni assunti.

Infine, è anche possibile la riapertura del procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità, oltre che nel caso di rigetto, al ricorrere delle seguenti situazioni: (i) si modifichi in modo determinante la situazione di fatto, rispetto a un elemento su cui si sia fondata la decisione; (ii) i soggetti interessati contravvengano agli impegni assunti; ovvero (iii) la decisione si sia fondata su informazioni – trasmesse dalle parti – incomplete, inesatte o fuorvianti.

## **2.2. Le modifiche al Regolamento: la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori**

Come anticipato, la consultazione al Regolamento propone, oltre a quelle appena esposte, anche ulteriori modifiche, fra cui quella più rilevante attiene alla tutela dei dati delle entità coinvolte rispetto alla pubblicazione sul sito web della Consob del provvedimento afflittivo, in ottica di contemperamento fra la funzione di tipo conoscitivo-educativo svolta dalla pubblicazione e l'interesse reputazionale di tali soggetti.

In particolare, l'Autorità – a tutela del diritto alla protezione dei dati personali dei destinatari della sanzione – ha suggerito di inserire una disposizione ai sensi della quale le informazioni pubblicate sul sito internet della Consob restano per 5 anni (e non oltre) dalla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce all'art. 8-bis, nuovo comma 6-bis, del Regolamento.

Come specificato da Consob stessa nel documento di consultazione, in tale modo, verrebbe garantito che le informazioni relative all'entità interessata rimangano pubblicate solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Emanuele Grippo**  
**Partner**  
Co-Responsabile dipartimento  
Diritto dei mercati finanziari

Milano | +39 02 763741  
emgrippo@gop.it

**Fabio Alessandri**  
**Associate**  
Diritto dei mercati finanziari

Milano | +39 02 763741  
falessandri@gop.it



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazionierne@gop.it](mailto:relazionierne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.